



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 546/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CLEMENTI EDITORE S.R.L.  
PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA  
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS  
(CONTESTAZIONE N. 59/15/SBC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*" e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante "*Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità*", che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 59/15/SBC, del 22 giugno 2015, notificato in data 23 giugno 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Clementi editore S.r.l., C.F. 00964250344, con sede legale in viale Fratti n. 56, 43121 Parma (PR), di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

La società Clementi editore S.r.l., C.F. 00964250344, con sede legale in viale Fratti n. 56, 43121 Parma (PR), iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 3919 come editore e attiva nei settori di competenza dell’Autorità, non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 59/15/SBC, del 22 giugno 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta società.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha richiesto tramite *e-mail* trasmessa al Responsabile del procedimento in data 29 giugno 2015 chiarimenti in merito al procedimento sanzionatorio, ricevendo risposta tramite *e-mail* il 30 giugno 2015, cui sono seguiti contatti telefonici e ulteriore *e-mail* del Responsabile del procedimento in data 2 settembre 2015, con la quale è stata reiterata la richiesta di trasmettere, se approvato, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, non risultante depositato dalla società presso la Camera di Commercio;

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

L'Autorità, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 567/14/CONS, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Clementi editore S.r.l. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi del comma 1 del succitato art. 4, entro il termine del 1 aprile 2015;

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo all'ultimo bilancio depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, (bilancio chiuso al 31.12.2011) evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari a euro 660.628,00 (seicentosessantamilaseicentoventotto/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, si tratta di un'impresa editrice di modeste dimensioni e tuttavia dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società non ha trasmesso la dichiarazione per l'anno 2015; si è limitata a richiedere tramite *e-mail* trasmessa al Responsabile del procedimento in data 29 giugno 2015 chiarimenti in merito al procedimento sanzionatorio e a trasmettere, limitatamente allo stato patrimoniale, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013; inoltre, non risulta effettuato il pagamento del contributo dovuto per l'anno 2015;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76), pari a sei volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

### **ACCERTA**

che la società Clementi editore S.r.l., C.F. 00964250344, con sede legale in viale Fratti n. 56, 43121 Parma (PR), ha violato l'articolo 4, comma 1 della delibera n. 567/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 per non aver trasmesso la dichiarazione per l'anno 2015 entro il termine del 1 aprile 2015;

### **ORDINA**

alla società Clementi editore S.r.l., C.F. 00964250344, con sede legale in viale Fratti n. 56, 43121 Parma (PR), di pagare la sanzione di amministrativa di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati;

### **DIFFIDA**

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

### **INGIUNGE**

alla società Clementi editore S.r.l., C.F. 00964250344, con sede legale in viale Fratti n. 56, 43121 Parma (PR), di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 3.098,76 (tremilanovantotto/76) alla Sezione di



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 546/15/CONS*”, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.546/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci